

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Morbegno ha accolto l'opposizione proposta dalla s.n.c. Vitalini Autotrasporti di Vitalini Ugo & C. avverso il verbale in data 18 aprile 2005, con il quale agenti della Polizia di Stato di Sondrio le avevano contestato di aver effettuato con un suo veicolo un trasporto di merci per conto proprio, senza aver ottenuto la relativa licenza. La decisione si basa sul rilievo che l'autorizzazione al trasporto per conto di terzi, di cui era munita la società attrice, aveva contenuto più ampio e presupposti più rigorosi della licenza mancante, sicché consentiva di esercitare entrambi i tipi di trasporto.



Il Ministero dell'interno e la Prefettura di Sondrio hanno proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. La s.n.c. Vitalini Autotrasporti di Vitalini Ugo & C. non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di inammissibilità, formulata dal pubblico ministero in udienza, va disattesa, poiché vi è in atti l'avviso di ricevimento, sottoscritto dal destinatario, del plico postale

contenente la copia del ricorso per cassazione, inviata per la notificazione al procuratore della s.n.c. Vitalini Autotrasporti di Vitalini Ugo & C.

Con il motivo addotto a sostegno dell'impugnazione il Ministero dell'interno e la Prefettura di Sondrio lamentano che il Giudice di pace ha erroneamente esteso l'operatività dell'autorizzazione per il trasporto per conto di terzi a quello per conto proprio, per il quale è richiesta invece una apposita diversa licenza.

La doglianza non è fondata.

Per l'esercizio dei due tipi di attività sono effettivamente previsti, dagli artt. 31 ss. della legge 6 giugno 1974, n. 298, provvedimenti abilitativi distinti. Tuttavia, come ha osservato il Giudice di pace, quello relativo al trasporto per conto di terzi ha contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi. Può quindi essere considerato senz'altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un *minus*, sicché risulta ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo "maggiore" si debba munire anche dell'altro, per poter svolgere una attività che l'art. 31 lett.



b) della legge citata definisce come «complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale».

Il ricorso viene pertanto rigettato.

Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l'intimata non ha svolto attività difensive.

DISPOSITIVO

La Corte rigetta il ricorso.

Roma, 30 maggio 2012

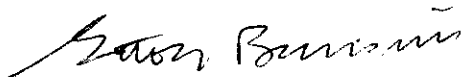
Il Presidente

(Francesco Felicetti)



Il Consigliere estensore

(Ettore Bucciante)



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

31 LUG. 2012

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA